



2024/2742

25.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2742 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2024

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Urbezo» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha soppresso, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, tali articoli restano applicabili alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 13 maggio 2024.
- (2) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la domanda di registrazione del nome «Urbezo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) A norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica alle decisioni relative alle domande di registrazione ricevute dalla Commissione prima del 7 dicembre 2021.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj>).

⁽⁴⁾ GU C, C/2024/1738, 26.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1738/oj>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Urbezo» (DOP) è registrato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2024

*Per la Commissione,
a nome della presidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*
